

BANCA AIDEXA

**Politica in materia di conflitti di interessi e soggetti collegati
di Banca AideXa S.p.A.**

Data approvazione:

11 luglio 2024

POLITICA CONFLITTI DI INTERESSI E SOGGETTI COLLEGATI	
Versione	4.0
Redatto da	Legal & Corporate Affairs
Validato da	Funzione Risk & Compliance, acquisito il parere del Comitato Parti Correlate
Approvato il	11/07/2024
Approvato da	Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale
Principali modifiche	Aggiornamento delle definizioni e modifica dei ruoli delle Funzioni coinvolte con particolare riferimento alla Direzione Legal & Corporate Affairs, quale nuova Direzione deputata al censimento e al mantenimento del Registro soggetti Collegati

Indice

1	Aspetti generali	5
1.1	Premessa	5
1.2	Destinatari	5
1.3	Perimetro di applicazione della Politica	5
1.4	Definizioni	5
2	Definizione ruoli e responsabilità.....	8
2.1	Funzioni e ruoli coinvolti	8
3	Censimento ed Operazioni con Soggetti Collegati.....	9
3.1	Censimento dei Soggetti Collegati	9
3.2	Tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati.....	10
3.2.1.	Criteri per la identificazione delle Operazioni di maggiore o minore rilevanza	11
3.3	Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della procedura deliberativa per il compimento di Operazioni con Soggetti Collegati	13
4	Procedure deliberative ed ulteriori presidi	13
4.1	Fase istruttoria.....	13
4.2	Fase Pre-delibera: Informativa preventiva	15
4.3	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	16
4.4	Deliberazioni di competenza assembleare	16
4.5	Obbligazioni degli esponenti bancari	17
4.6	Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile	18
4.7	Delibere quadro	19
4.8	Operazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio.....	19
4.8.1	Operazioni di credito in materia di prestiti agli Esponenti Aziendali e alle loro parti correlate.....	20
4.9	Flussi informativi interni	20
4.10	Il ruolo delle funzioni di controllo	21
4.11	Ulteriori presidi organizzativi	22
4.12	Ulteriori potenziali situazioni di conflitti di interessi	22
4.13	Segnalazioni di Vigilanza	23
5	Disposizioni generali.....	24
5.1	Vigilanza sull'applicazione del documento	24
5.2	Modifiche della Politica	24
	Allegato 1 – Modulo di sintesi dei risultati emersi in sede di attività istruttoria	25
	Allegato 2 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (limiti riferiti ai fondi propri a livello consolidato e individuale)	27
	Allegato 3 – Sintesi degli Organi partecipanti all'iter deliberativo	28

1 Aspetti generali

1.1 Premessa

La presente Politica (di seguito la “**Politica**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito “**CdA**”) di Banca AideXa S.p.A. (di seguito la “**Banca**”) previa acquisizione del parere motivato del Comitato Parti Correlate (come di seguito definito), in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391 del Codice Civile e dagli artt. 53, 4 c. e 136 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito “**TUB**”) nonché dalla vigente normativa della Banca d’Italia di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”, recante disposizioni in materia di “*Attività di Rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati*” (di seguito le “**Disposizioni di Vigilanza**”).

La Politica disciplina l’identificazione, l’approvazione, l’esecuzione e il monitoraggio delle operazioni con **Soggetti Collegati** (come di seguito definiti) **poste in essere dalla Banca**, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale, sia procedurale delle operazioni stesse.

La disciplina mira, infatti, a costituire un efficace ed efficiente presidio del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, creando possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, con conseguente esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

1.2 Destinatari

La Politica, resa accessibile nell’*intranet* aziendale a tutto il personale, è diffusa tempestivamente in occasione della sua prima adozione nonché di successive modifiche ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari ai fini di un adeguamento agli eventuali mutamenti normativi e/o operativi della Banca.

1.3 Perimetro di applicazione della Politica

Si precisa che i contenuti della presente Politica si applicano **per tutti i suoi contenuti e in tutte le sue sezioni** al perimetro dei Soggetti Collegati, così come individuati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del TUB, dell’art. 2391 del Codice Civile, nonché nel paragrafo “Definizioni”.

Per le **Parti Correlate individuate ai sensi dello IAS24**, si applicano **esclusivamente le sezioni** della presente Politica che afferiscono alle **attività di relativa mappatura/censimento e iter deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione** in linea con la previsione dell’art. 21 dello Statuto della Banca.

1.4 Definizioni

Nella presente Politica si intendono per:

- “**Amministratore Indipendente**”: l’amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell’art. 26 TUB.

- **“Attività di Rischio”**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni di cui alla Parte Quattro del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“**CRR**”) nonché alla sezione II, paragrafo 2, della Parte Terza, Capitolo 11, delle Disposizioni di Vigilanza.
- **“Comitato Operazioni Parti Correlate e Soggetti Collegati”** (di seguito **“Comitato Parti Correlate”** o **“Comitato”**): il comitato endoconsiliare, composto da n. 3 (tre) Amministratori Indipendenti per la valutazione ed approvazione di operazioni con parti correlate. La Banca, pur essendo di minori dimensioni, ha scelto in autonomia di dotarsi di un Comitato Operazioni Parti Correlate e Soggetti Collegati. Il Comitato svolge funzioni consultive, istruttorie e propositive a supporto delle attività del Consiglio di Amministrazione della Banca in materia di operazioni con soggetti rilevanti che presentino profili di conflitto di interesse.
- **“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate.
- **“Controllo”**: la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell’articolo 23 del TUB che richiama, a sua volta: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
 - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“Esponenti Aziendali”**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci.
- **“Fondi Propri”**: l’aggregato definito dalla Parte Due del CRR.
- **“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite di seguito), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

In ogni caso non si considera influenza notevole quella derivante dal possesso di una partecipazione uguale o inferiore al 5%.

- **“Operazioni con Soggetti Collegati”**⁽¹⁾: l'operazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.
- **“Parte Correlata”**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca/intermediario finanziario, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario/finanziario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario/finanziario:
 - i. l'esponente aziendale, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca;
 - ii. il partecipante per tale intendendosi, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del Testo Unico Bancario;
 - iii. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - iv. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca/intermediario finanziario o una società del gruppo bancario/finanziario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
 - v. i soggetti indicati dallo IAS24, da considerarsi **Parti Correlate** ai fini della presente Politica esclusivamente in relazione all'*iter* deliberativo di competenza del Consiglio di

⁽¹⁾ Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati: (i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; (ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Amministrazione; **a tali soggetti, quindi, non si applicano le restanti parti della presente Politica.**

- **“Parte correlata non finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche/intermediari finanziari e dai gruppi bancari/finanziari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri sub iii. e iv. della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
- **“Soggetti Connessi”**: sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:
 - i. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - ii. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri ii e iii della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - iii. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi;
- **“Soggetti Collegati”**: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche/intermediari finanziari appartenenti a un gruppo bancario/finanziario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario/finanziario.
- **“Stretti Familiari”** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- **“TUB”**: il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

2 Definizione ruoli e responsabilità

2.1 Funzioni e ruoli coinvolti

Di seguito si riportano i principali attori coinvolti in merito al processo di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, con l’indicazione delle relative responsabilità:

- **Consiglio di Amministrazione**: esamina e approva la presente Politica e i suoi aggiornamenti assicurandone ampia comunicazione e condivisione a tutti i livelli della Banca; delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza; approva le operazioni ricadenti negli ambiti di applicazione dell’art. 136 del TUB e dell’art. 2391 del Codice Civile;
- **Comitato Parti Correlate**: esamina la documentazione ricevuta dalla Funzione Proponente attinente all’Operazione di Maggiore e Minore Rilevanza e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- **Funzione Internal Audit**: nell’ambito dello svolgimento dei controlli di terzo livello, valuta la corretta applicazione di quanto previsto per la gestione delle istruttorie, delle delibere e dei flussi informativi, ivi inclusi i razionali e le evidenze sottostanti alle operazioni dichiarate esenti;

- **Funzione Risk Management:** individua le Attività di Rischio da assoggettare ai limiti con riferimento anche a quanto definito dalla normativa vigente; monitora, inoltre, l'assorbimento patrimoniale generato dalle Operazioni con Soggetti Collegati e relaziona tempestivamente la Funzione Internal Audit, la Funzione Compliance e il CFO nonché, alla prima occasione utile, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in merito al superamento dei livelli di rischio definiti; fornisce all'alta Direzione con cadenza almeno annuale un *report* di sintesi delle esposizioni nei confronti dei Soggetti Collegati, ivi incluse le operazioni esenti dall'iter deliberativo;
- **Funzione Compliance:** si occupa di verificare la correttezza delle analisi svolte dalla Funzione Proponente l'operazione con Soggetti Collegati con l'eventuale supporto della Direzione Legal & Corporate Affairs e sulla effettiva classificazione dell'operazione. Inoltre, la Funzione ha il compito di verificare la conformità della normativa interna in materia di conflitti di interesse con l'evoluzione legislativa, segnalando tempestivamente eventuali adeguamenti e/o situazioni di non conformità.
- **Direzione Legal & Corporate Affairs:** si occupa del censimento dei Soggetti Collegati e, attraverso l'applicativo adottato dalla Banca, mantiene l'elenco dei Soggetti Collegati e provvede ad aggiornarlo sulla base delle segnalazioni ricevute con cadenza periodica; predispone e fornisce con periodicità trimestrale la rendicontazione circa le operazioni condotte con soggetti collegati nel periodo di riferimento; rinnova l'identificazione dei Soggetti Collegati su base annuale;
- **Funzione Proponente:** funzione responsabile della conduzione della fase istruttoria e pre-delibera, incaricata sia della raccolta di specifiche informazioni sull'operazione sia dello svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni sulla stessa. La stessa fornisce, altresì, l'informativa sull'Operazione di Maggiore e di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione ai membri del Comitato Parti Correlate restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni su richiesta del Comitato stesso.

3 Censimento ed Operazioni con Soggetti Collegati

3.1 *Censimento dei Soggetti Collegati*

La Direzione Legal & Corporate Affairs, avvalendosi se necessario della consulenza della Funzione Compliance, identifica attraverso il modulo elaborato dall'applicativo adottato dalla Banca, i Soggetti Collegati nei limiti dell'ordinaria diligenza e sulla base delle informazioni disponibili in relazione: (i) alle dichiarazioni che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rendere mediante l'apposito questionario sottoscritto ed ai relativi aggiornamenti, nonché (ii) alle informazioni acquisite per il tramite delle Funzioni Proponenti in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione della revisione dei contratti.

A tal fine la Direzione Legal & Corporate Affairs richiede agli Esponenti Aziendali e, ove occorra, alle altre Parti Correlate, ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e in particolare i dati relativi agli Stretti Familiari, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Gli Esponenti Aziendali e, più in generale, i soggetti qualificabili come Parti Correlate della Banca, sono tenuti a cooperare con la Direzione Legal & Corporate Affairs, al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei Soggetti Collegati, e in particolare dei Soggetti Connessi e comunicano tempestivamente alla citata Direzione tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

La Direzione Legal & Corporate Affairs rinnova l'identificazione dei Soggetti Collegati su base annuale attraverso il modulo elaborato dall'applicativo adottato dalla Banca. Inoltre, la Direzione Legal & Corporate

Affairs, per quanto di propria competenza, provvederà ad aggiornare l'elenco dei Soggetti Collegati sulla base delle eventuali informazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di segreteria societaria della Banca.

La Direzione Legal & Corporate Affairs, attraverso l'applicativo adottato dalla Banca, mantiene l'elenco dei Soggetti Collegati della Banca e provvede ad aggiornarlo sulla base delle segnalazioni ricevute con cadenza periodica e, in ogni caso, ogniqualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

In linea generale, nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come Operazioni con Soggetti Collegati della Banca attraverso, tra l'altro, l'elenco elaborato dall'applicativo adottato dalla Banca. A tal fine, la Banca si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolino in corso di istruttoria la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti Collegati della Banca.

Ai fini della qualificazione di una controparte come Soggetto Collegato si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 *Tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati*

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni compiute dalla Banca con le Parti Correlate ed i Soggetti Connessi che comportano assunzione di Attività di Rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo.

In aggiunta, alla luce dell'operatività della Banca, sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- operazioni di credito;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.);
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- operazioni su immobili (compravendita, locazione passiva/ attiva);
- impieghi di tesoreria/operazioni di provvista;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- assunzione di personale.

Di seguito, vengono illustrati i criteri per la classificazione delle operazioni oggetto della presente Politica:

1. **Criterio “dimensionale”**

Secondo il criterio dimensionale si distinguono:

- **Operazione di maggiore rilevanza:** L'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B, della Parte Terza, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza, alla voce “*Indice di rilevanza del controvalore*”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce “*Indice di rilevanza dell'attivo*”;

- **Operazione di importo esiguo:** per tali si intendono tutte quelle con tetto non eccedente **euro 250.000,00** se realizzate da Banche o Intermediari Vigilati i cui Fondi Propri sono inferiori o uguali a Euro 500 milioni;
- **Operazione di minore rilevanza:** l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quelle di maggiore rilevanza e di importo esiguo.

2. Criteri diversi da quello “dimensionale”

- **Operazione ordinaria:** l'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza (comunque, non rientranti nelle facoltà di delibera assegnate al Consiglio di Amministrazione e ad altri Comitati endoconsiliari), rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel definire le operazioni della specie, si tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

Per ulteriori dettagli in merito all'identificazione dell'“Operazione Ordinaria” si rimanda al paragrafo “3.2.3.1 – Criteri per l'identificazione delle operazioni ordinarie”.

- **Operazioni infragruppo:** per Operazioni infragruppo si intendono le Operazioni con o tra società controllate o con società sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 23 TUB.

3.2.1. Criteri per la identificazione delle Operazioni di maggiore o minore rilevanza

Come detto, costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri sia superiore alla soglia del 5%.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.

La Banca qualifica sempre come di maggiore rilevanza le operazioni straordinarie e le operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

I contratti pluriennali sono da classificare sulla base dell'importo previsto per l'intera durata dell'accordo.

Resta ferma la possibilità di individuare, caso per caso ed a prescindere dall'importo, altre operazioni di maggiore rilevanza sulla base di valutazioni di natura qualitativa.

3.2.1.1 Criteri per la identificazione delle Operazioni ordinarie

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Alla luce dei requisiti previsti dall'Autorità di Vigilanza, si considerano ordinarie le operazioni riconducibili all'ordinaria operatività ovvero quando sono ascrivibili all'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca.

Per "attività operativa" si intende l'insieme delle principali attività di *business* e di talune attività di natura strumentale. Rientrano pertanto nell'ordinaria operatività della Banca le seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni di erogazione di credito;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- impieghi di tesoreria/operazioni di provvista;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura.

Per essere considerate ordinarie, le suddette operazioni devono essere di Minore Rilevanza e, comunque, non rientranti nelle facoltà di delibera assegnate al Consiglio di Amministrazione e ad altri Comitati endoconsiliari.

Tali operazioni devono essere concluse a condizioni di mercato o *standard* ⁽¹⁾ ed essere ricondotte ad uno schema contrattuale *standard* da cui si evincano tutti gli elementi economici e gli obblighi fra le parti.

L'applicazione delle suddette condizioni risulta necessariamente diversificata in funzione della tipologia di operazione.

Con riferimento alle **operazioni di credito** rappresentate da finanziamenti alla clientela, esse sono ordinarie ove rispettino i seguenti requisiti, fermo quanto previsto dal paragrafo 4.8.1 della presente Politica:

- prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni (tassi, durata, commissioni, ecc.) rilevabile in delibere del Consiglio di Amministrazione, circolari tecniche, informativa precontrattuale (fogli informativi, documenti di sintesi, etc.), contratti, etc. Tali costi e condizioni devono risultare applicabili indistintamente a tutta la clientela ovvero risultare coerenti con quelli applicati ai dipendenti della Banca;
- presentare un controvalore non superiore a quello massimo concedibile per la tipologia di operazione in oggetto, ove previsto, ovvero che normalmente caratterizza operazioni analoghe effettuate con clientela ordinaria;
- il Soggetto Collegato, controparte dell'operazione, deve appartenere alla medesima categoria di destinatari previsti per la tipologia di operazione in oggetto.

Tenuto conto dei requisiti sopra descritti, **i finanziamenti alla clientela oggetto di trattative individuali non possono essere mai considerati come operazioni ordinarie.**

Per quanto riguarda le **operazioni di credito diverse dai finanziamenti** e tutte le altre tipologie di operazioni rientranti tra le "attività operative", si ritengono ordinarie ove concluse secondo i seguenti criteri:

(1) Si considerano "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo. Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

- prevedono l'applicazione di condizioni di mercato, facilmente rilevabili;
- non contemplano l'adozione di clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali consuete;
- siano effettuate con controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Alla luce dei suddetti criteri, **non possono dunque considerarsi mai ordinarie le operazioni che rientrano fra i poteri di delibera riservati al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati endoconsiliari, nonché le seguenti tipologie di operazioni non riconducibili all'ordinaria operatività della Banca:**

- operazioni straordinarie;
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- operazioni su immobili;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- assunzione del personale.

La Funzione Proponente individua il carattere di ordinarità dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Essa formalizza gli elementi che comprovano il carattere di ordinarità evidenziando i necessari riferimenti interni. Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

3.3 Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della procedura deliberativa per il compimento di Operazioni con Soggetti Collegati

Le Operazioni con Soggetti Collegati indicate nel seguente elenco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, dall'art. 2391 del c.c. e dalle Disposizioni di Vigilanza con riferimento al rispetto dei limiti alle Attività di Rischio, **sono escluse dall'ambito di applicazione delle procedure deliberative previste dalla presente Politica:**

- le **deliberazioni** relative ai compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se tali deliberazioni sono assunte in conformità alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia;
- le **Operazioni di importo esiguo;**
- le **Operazioni infragrupo** effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- le **Operazioni ordinarie** effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale devono pervenire annualmente informazioni, almeno di tipo aggregato, idonee a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

4 Procedure deliberative ed ulteriori presidi

4.1 Fase istruttoria

La Banca è tenuta a identificare e registrare le Operazioni con i Soggetti Collegati. A tal fine, la Funzione Proponente l'Operazione con una determinata controparte (se non previsto con un controllo automatico, in modo manuale) attraverso l'applicativo adottato dalla Banca e con l'eventuale supporto della Direzione Legal & Corporate Affairs:

- verifica, con le anagrafiche esistenti, se la controparte rientri fra i Soggetti Collegati censiti; ove la controparte non sia ricompresa tra i Soggetti Collegati censiti, provvede a richiedere alle controparti le informazioni necessarie al fine di verificare l'estraneità della stessa rispetto all'elenco dei Soggetti Collegati fornito dall'applicativo adottato dalla Banca e, se del caso, a comunicare alla Direzione Legal & Corporate Affairs la necessità di integrare tale elenco;
- verifica, la riconducibilità dell'Operazione ad una delle fattispecie rilevanti ai sensi della presente Politica. In caso positivo, individua a quale tipologia di Operazioni appartiene la transazione in oggetto; tale classificazione, è necessaria per individuare gli obblighi procedurali e informativi, nonché, la riconducibilità dell'Operazione ad eventuali casi di esenzione.

La Funzione Proponente, inoltre, con il supporto della Funzione Risk Management e della Direzione Finance:

- verifica, in presenza di Operazioni che comportino l'assunzione di Attività di Rischio:
 - il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti a valere sul singolo gruppo di Soggetti Collegati;
 - il livello di propensione al rischio definito cumulando l'operazione che si intende porre in essere con il totale delle Attività di Rischio in essere verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- verifica che il controvalore nominale dell'Operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di Soggetti Collegati, non comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali e/o del livello di propensione al rischio; qualora tali limiti non siano rispettati non si potrà procedere con la disposizione dell'Operazione.

Nel caso di Operazioni che rispettano i limiti di rischio ovvero Operazioni diverse da quelle che comportino l'assunzione di Attività di Rischio, la Funzione Proponente con il supporto della Direzione Legal & Corporate Affairs:

- verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando se il Soggetto Collegato risulti rilevante anche ai fini di tale disciplina;
- contestualmente verifica se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi;
- in caso l'Operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'Operazione possa essere considerata di importo "esiguo" (in quanto non supera la soglia di Euro 250.000), e pertanto esente dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla Politica;
- nel caso in cui l'Operazione non sia esigua, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nei precedenti paragrafi, e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla Politica.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle presenti procedure deliberative sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.

4.2 Fase Pre-delibera: Informativa preventiva

La Funzione Proponente compila apposito *report* (cfr. schema allegato alla presente Politica *sub* Allegato 1) eventualmente anche attraverso l'applicativo adottato dalla Banca ⁽¹⁾ che specifica, in corrispondenza dei relativi campi predefiniti, le seguenti informazioni:

- la controparte e la natura della relazione (economica, commerciale, funzionale ed operativa);
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- le condizioni economiche applicate, con evidenza delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- apposita evidenza delle eventuali motivazioni sottese alla mancata attivazione della Politica.

Il responsabile della Funzione Proponente, previo controllo sulla correttezza delle analisi svolte e sulla effettiva classificazione dell'operazione da parte della Direzione Legal & Corporate Affairs, trasmette una copia del *report* alla Direzione Legal & Corporate Affairs e alla Funzione Compliance.

La Direzione Legal & Corporate Affairs provvede ad inserire le informazioni presenti nel suddetto *report* all'interno di un apposito registro interno o nell'applicativo adottato dalla Banca e a trasmettere lo stesso *report* al Comitato Parti Correlate affinché quest'ultimo possa avviare le proprie valutazioni, salvo si tratti di operazioni escluse dall'ambito di applicazione delle procedure deliberative previste dalla presente Politica.

Il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alle funzioni coinvolte nell'istruttoria. Se del caso, il Comitato Parti Correlate può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti della consulenza di esperti indipendenti esterni scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa – di volta in volta – l'ammontare massimo delle spese di consulenza a carico della Banca.

Inoltre, in caso di **operazioni di maggiore rilevanza**, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora le condizioni dell'Operazione di maggiore rilevanza siano definite come condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione che deve essere fornita al Comitato Parti Correlate, nonché al competente Organo deliberativo dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro delle condizioni equivalenti.

Il Comitato Parti Correlate esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza della stessa e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(1) Al fine di garantire che la Direzione Legal & Corporate Affairs sia costantemente aggiornata in merito alle Operazioni con Soggetti Collegati in corso di istruttoria, si prevede che le Funzioni Proponenti informino la citata Direzione Legal & Corporate Affairs tramite l'invio del *report* anche qualora si tratti di Operazioni che siano classificabili come esenti.

In caso di parere negativo ovvero condizionato da rilievi da parte del Comitato, ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione è **necessario acquisire un parere preventivo non vincolante del Collegio sindacale**; in tale contesto, la Funzione Proponente provvede a informare il Collegio Sindacale fornendo tutta la documentazione relativa all'istruttoria, nonché le eventuali informazioni richieste.

Il parere, assieme alla documentazione informativa sopra menzionata, viene trasmesso dal Comitato al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione della relativa Operazione.

4.3 *Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del TUB e dall'art. 2391 del c.c. per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su Operazioni con Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea, che delibera previo parere del Comitato Parti Correlate.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle Operazioni oggetto della presente Politica.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione con il Soggetto Collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'Operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

Nel caso in cui il Comitato Parti Correlate e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso un parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e/o dal Collegio. Le operazioni di maggiore rilevanza compiute, sulle quali il Comitato e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

4.4 *Deliberazioni di competenza assembleare*

Quando un'operazione con Soggetti Collegati è, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure descritte nei precedenti paragrafi si applicano alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

4.5 *Obbligazioni degli esponenti bancari*

In caso di Operazioni che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano gli obblighi in materia di informativa preventiva al Comitato di cui al paragrafo 4.2 della presente Politica sui profili dell'Operazione oggetto di delibera.

L'art. 136 del TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni dirette o indirette degli esponenti aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nelle quali possa manifestarsi la possibilità di conflitto di interesse ad esclusione di quelle operazioni concluse a condizioni di mercato o *standard* come definito in precedenza.

Stante i casi in cui un'operazione con un Soggetto Collegato ricada anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, in tutte le altre fattispecie da cui possa presumersi un'obbligazione indiretta ⁽¹⁾, rimane fermo l'obbligo in capo all'Esponente Aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza della potenziale situazione di conflitto, fornendo tutti i chiarimenti necessari, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare se nell'Operazione prospettata ricorra effettivamente l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente Aziendale medesimo.

Tali Operazioni, a prescindere dal loro valore, sono inoltre soggette all'*iter* deliberativo espressamente richiesto dall'articolo 136 TUB, ossia: (i) approvazione da parte del Consiglio di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato; e (ii) voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Inoltre, dette Operazioni non sono soggette al parere preventivo del Comitato Parti Correlate, essendo sufficiente che nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e su convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

L'unanimità non è condizionata alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'Operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza di tali condizioni.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna Operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più dei componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Banca si astiene dal mettere in atto l'Operazione.

⁽¹⁾ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, la nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (*e.g.*, coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

4.6 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

In presenza di Operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e delle Disposizioni di Vigilanza, valgono le prescrizioni normative previste dall'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di Operazioni la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione e che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori, ma non censibili nel perimetro dei Soggetti Collegati individuato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- altri "familiari" degli Amministratori e/o dei Sindaci (*e.g.*, cugini/cognati intesi come i coniugi dei fratelli e/o sorelle);
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In caso di Operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l'obbligo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora l'Operazione rientri nelle facoltà di delibera dell'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Banca, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti i suddetti obblighi di informazione.

4.7 Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione della Banca può approvare, mediante una unica delibera (la “**Delibera Quadro**”), l’esecuzione di operazioni con Soggetti Collegati che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati.

L’approvazione delle Delibere Quadro è soggetta agli *iter* delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza sulla base dell’ammontare massimo previsto delle Operazioni oggetto di delibera (cumulativamente considerate).

La Delibera Quadro deve avere efficacia non superiore ad un anno. Ove una Operazione con Soggetti Collegati, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest’ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

Sull’attuazione delle Delibere Quadro l’Amministratore Delegato fornisce completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

4.8 Operazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio

La Banca può assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati nella sezione II della Parte Terza, Capitolo 11, e riportati nell’Allegato A delle Disposizioni di Vigilanza, che si allega alla presente Politica (cfr. Allegato 2), e secondo le modalità di calcolo ivi previste.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei Fondi Propri e sono applicati all’ammontare delle Attività di Rischio verso il singolo gruppo/componente di Soggetti Collegati come definiti al par. 1.3 “Definizioni”.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. In particolare, la Funzione Risk Management monitora l’andamento e l’ammontare complessivo delle Attività di Rischio in relazione ai limiti, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predisponde, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall’approvazione il piano di rientro viene trasmesso a Banca d’Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta se i rischi connessi con l’operatività verso Soggetti Collegati siano rilevanti per l’operatività aziendale, nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1, delle Disposizioni di Vigilanza; nei casi di superamento dei limiti prudenziali, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

4.8.1 Operazioni di credito in materia di prestiti agli Esponenti Aziendali e alle loro parti correlate

Con esclusivo riferimento alle operazioni di credito, in deroga a quanto stabilito al par. 1.3 “Definizioni”, sono considerati “parte correlata” agli Esponenti Aziendali:

- i) il coniuge, *partner* registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore; un'entità commerciale nella quale un Esponente Aziendale o la parte correlata di cui al punto *sub* i) detiene una partecipazione uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

La Banca assicura che i dati relativi ai prestiti concessi agli Esponenti Aziendali e alle loro “parti correlate”, come identificati al presente paragrafo, siano adeguatamente documentati e messi a disposizione dell'Autorità di Vigilanza su richiesta.

4.9 Flussi informativi interni

La Banca si dota di un sistema di flussi informativi al fine di consentire agli Organi di governo e controllo di sovraintendere all'attuazione della disciplina interna in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

È prevista, infatti, la predisposizione di reportistica con il dettaglio delle Operazioni concluse con soggetti Collegati distinte per tipologia di classificazione (*e.g.*, ordinarie, di maggiore e minore rilevanza, *ex art.* 136 TUB).

Ciascuna Funzione Proponente comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Legal & Corporate Affairs le Operazioni concluse con Soggetti Collegati, descrivendone le principali caratteristiche.

In particolare, per ciascuna Operazione (con esito sia positivo che negativo) sono indicate almeno le seguenti informazioni:

- controparte;
- tipologia di Soggetto Collegato;
- ammontare dell'Operazione;
- valore ponderato per il rischio (solo per le Attività di Rischio ed ove rilevabile);
- tipologia di Operazione (maggiore rilevanza/minore rilevanza/ordinaria/esigua/delibera quadro);
- natura dell'Operazione (operazione di credito, acquisti di beni e servizi, etc.);
- parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate;
- esito della delibera.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Direzione Legal & Corporate Affairs predispone e fornisce con la medesima periodicità al Comitato Parti Correlate, Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale un'informativa con il riepilogo delle Operazioni della specie concluse nel trimestre. Tale informativa contiene

altresì un ragguaglio sull'eventuale attuazione delle Delibere Quadro, sulla base di quanto riferito dalla Funzione che ha originato l'Operazione oggetto di Delibera-Quadro.

La Direzione Legal & Corporate Affairs porta, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci le Operazioni compiute con Soggetti Collegati sulle quali il Comitato Parti Correlate o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

La Direzione Legal & Corporate Affairs cura, inoltre, la produzione di una relazione contenente dati aggregati sulle Operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, da trasmettersi al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La Funzione Compliance informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale degli eventuali riscontri emersi in occasione della valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, procedure e sistemi interni adottati dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati.

Infine, la Funzione Internal Audit riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle evidenze emerse dalle verifiche condotte, sulla funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca in materia di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

4.10 Il ruolo delle funzioni di controllo

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni Risk Management & Compliance e Internal Audit.

La Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui Soggetti Collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazione delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione Risk Management monitora il rispetto dei singoli limiti di esposizione al rischio al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza.

La Funzione Internal Audit valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno adottato dalla Banca e, in particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche e procedure interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie rilevate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Amministratore Delegato;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Amministratore Delegato gli esiti delle verifiche condotte, fornendo altresì informativa dell'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche e procedure interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da tali operazioni, anche alla luce delle evidenze emerse.

4.11 *Ulteriori presidi organizzativi*

Al fine di mantenere un controllo sulle operazioni che nell'ambito del processo deliberativo rientrino nel perimetro dell'esenzione Operazioni per Importo Esiguo (*i.e.*, sotto Euro 250.000), sono previsti i seguenti ulteriori presidi:

- una costante, puntuale e completa mappatura di tutti i Soggetti Collegati in capo alla Direzione Legal & Corporate Affairs verificando la presenza di eventuali circostanze sopravvenute che comportino la necessità di aggiornare il registro presente nell'applicativo adottato dalla Banca;
- l'identificazione di situazioni anomale per il tramite di indicatori di rischiosità (*e.g.*, ricorrenza delle operazioni con gli stessi Soggetti Collegati; importo complessivo erogato nel corso di un determinato arco temporale verso gli stessi Soggetti Collegati) che necessitano di essere opportunamente analizzate prima di procedere con l'approvazione della operazione;
- l'introduzione di specifici "*limiti di esposizione*" verso Soggetti Collegati in termini di importo cumulato tra diverse operazioni e prevedendo specifici passaggi autorizzativi al superamento di determinate soglie;
- l'utilizzo di presidi di controllo automatizzati che consentiranno di superare i limiti operativi della attività manuale e di intercettare prontamente Operazioni con Soggetti Collegati.

4.12 *Ulteriori potenziali situazioni di conflitti di interessi*

Al fine di mappare tutte le situazioni in cui potrebbero insorgere potenziali conflitti di interessi, alla luce dell'attività svolta dalla Banca, afferente l'**erogazione del credito**, la stessa, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, presidia opportunamente le operazioni in cui possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali (di seguito "**Ulteriori Collaboratori Aziendali**"), a diversi livelli gerarchico-funzionali:

- i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca, per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione e della direzione aziendale;
- i Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo (Funzione Internal Audit, Funzione Compliance, Funzione AML, Funzione Risk Management);
- i soggetti tempo per tempo individuati dalla Banca come personale più rilevante (*Material Risk Takers*) non compresi nei precedenti punti.

Censimento

La Direzione Legal & Corporate Affairs, avvalendosi se necessario della consulenza della Funzione Compliance, identifica attraverso il modulo elaborato dall'applicativo adottato dalla Banca, i "Soggetti Connessi" agli Ulteriori Collaboratori Aziendali, nei limiti dell'ordinaria diligenza e sulla base delle informazioni disponibili in relazione alle dichiarazioni che gli Ulteriori Collaboratori Aziendali sono tenuti a rendere mediante apposito questionario sottoscritto ed ai relativi aggiornamenti.

La Direzione Legal & Corporate Affairs rinnova l'identificazione dei "Soggetti Connessi" agli Ulteriori Collaboratori Aziendali su base annuale attraverso il modulo elaborato dall'applicativo adottato dalla Banca.

La Direzione Legal & Corporate Affairs, attraverso l'applicativo adottato dalla Banca, mantiene l'elenco dei "Soggetti Connessi" agli Ulteriori Collaboratori Aziendali della Banca e provvede ad aggiornarlo sulla base

delle segnalazioni ricevute con cadenza periodica e, in ogni caso, ogniqualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

Informativa preventiva

La Banca identifica e registra le operazioni in cui gli Ulteriori Collaboratori Aziendali possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, mediante la compilazione di un apposito *report*, a cura dell'Ulteriore Collaboratore Aziendale coinvolto nella specifica operazione, contenente le informazioni elencate nel paragrafo 4.2 della presente Politica.

L'Ulteriore Collaboratore Aziendale, previo controllo sulla correttezza delle analisi svolte e sulla effettiva classificazione dell'operazione da parte della Direzione Legal & Corporate Affairs, trasmette una copia del *report* alla Direzione Legal & Corporate Affairs e alla Funzione Compliance.

Flussi informativi interni

Ciascun Ulteriore Collaboratore Aziendale comunica, con cadenza trimestrale, alla Direzione Legal & Corporate Affairs le operazioni concluse nel trimestre di riferimento in cui abbia avuto direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, descrivendone le principali caratteristiche, fra cui sono comprese almeno le seguenti informazioni:

- controparte;
- ammontare dell'operazione;
- natura dell'operazione.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Direzione Legal & Corporate Affairs predispone e fornisce con la medesima periodicità al Comitato Parti Correlate, Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale un'informativa con il riepilogo delle operazioni della specie concluse nel trimestre.

4.13 Segnalazioni di Vigilanza

Le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca sono oggetto di segnalazione a Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

In particolare, le segnalazioni riferite alle Attività di Rischio ed alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono richieste con frequenza trimestrale ⁽¹⁾, mentre per le informazioni relative al complesso delle Operazioni con Soggetti Collegati, indipendentemente da natura e importo, è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali.

La Direzione Finance ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

A tal fine, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni, la Direzione Finance riceve dalle Funzioni proponenti, per conto degli Organi deliberanti competenti, le informazioni necessarie,

⁽¹⁾ Le segnalazioni trimestrali sono richieste in corrispondenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, quella annuale invece in corrispondenza del 31 dicembre. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 15 marzo e 15 settembre), mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 aprile e 25 ottobre).

oltre per ottemperare agli obblighi informativi sanciti al capitolo precedente, anche per la compilazione degli schemi segnaletici.

Per le segnalazioni riferite alle Attività di Rischio, la Direzione Finance estrapola i valori delle esposizioni direttamente dalla fonte dati che alimenta la base segnaletica per i Grandi Rischi.

Prima di procedere all'inoltro delle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza, i dati e le informazioni da segnalare sono sottoposti ad un accurato controllo nell'ambito della stessa Direzione Finance, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti di diagnostico.

5 Disposizioni generali

5.1 Vigilanza sull'applicazione del documento

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare nel continuo il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative previste della presente Politica e, più in generale, devono prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati.

Le Funzioni di Controllo di secondo livello e terzo livello, ciascuna secondo le rispettive competenze, assicurano l'adeguatezza e la rispondenza della Politica alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ed il corretto funzionamento della Politica stessa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Il Collegio Sindacale della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Politica. In ogni caso, gli amministratori informano senza indugio il Collegio Sindacale della Banca in merito a qualsiasi violazione della presente Politica di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 TUB in merito ai compiti e doveri previsti per l'Organo con Funzione di Controllo.

5.2 Modifiche della Politica

Le modifiche e/o integrazioni alla presente Politica che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Comitato Parti Correlate e previa informativa al Collegio Sindacale. Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina.

Allegato 1 – Modulo di sintesi dei risultati emersi in sede di attività istruttoria

Operazioni con Soggetti del Perimetro Soggetti Collegati

A. Informazioni sul Proponente	
Funzione Proponente	<input type="checkbox"/> Capogruppo <input type="checkbox"/> Società Controllata
Natura della società originatrice dell'operazione	
Indicazione della società originatrice dell'operazione	
B. Informazioni sulla controparte	
Appartenenza controparte categoria "Soggetti Collegati"	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Perimetro in cui rientra l'operazione	
Tipologia di controparte interessata dal conflitto ⁽¹⁾	
Dati identificativi della controparte ⁽²⁾	
<small>(1) es. società collegate del Gruppo, Joint Venture in cui la Società è una partecipante, Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante, etc. (2) es. nome della persona fisica/entità, Codice Fiscale, P. IVA, etc.</small>	
C. Informazioni sull'operazione	
Categoria di appartenenza dell'operazione ⁽³⁾	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> L
Presenza di casi di esclusione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Casi di esclusione ⁽⁴⁾	
Descrizione delle caratteristiche dell'operazione ⁽⁵⁾	
Condizioni economiche dell'operazione ⁽⁶⁾	

Importo dell'operazione	
Cumuli con altre operazioni	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Importo complessivo dell'Operazione (tenendo conto anche di eventuali cumuli con altre Operazioni)	
Impatti dell'operazione a livello patrimoniale, economico, finanziario	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Descrizione degli impatti dell'operazione ed eventuali rischi per la Banca	
Necessità di ottenere il parere del Comitato (o del Collegio Sindacale) della Banca	<input type="checkbox"/> Sì, del Comitato <input type="checkbox"/> Sì, del Collegio Sindacale
Organo deliberante in virtù delle deleghe vigenti	
<p>(3) A – Operazioni di maggiore rilevanza; B – Operazioni di minore rilevanza; C – Operazioni di importo esiguo; D – Operazioni ordinarie; E – Operazioni Infragruppo; F – Operazioni attuative di delibere quadro; G – Operazioni ex art. 136 TUB; H – IAS24; I – Operazioni con Ulteriori Collaboratori; L – Operazioni di credito in materia di prestiti agli Esponenti Aziendali e alle loro parti correlate.</p> <p>(4) es. Deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, Operazioni Ordinarie effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, etc.</p> <p>(5) es. principali informazioni dell'operazione, modalità e tempistiche di effettuazione della stessa, etc.</p> <p>(6) es. importo dell'operazione, condizioni economiche dell'operazione e relative modalità di determinazione, etc.</p>	

D. Note

E. Allegati

Allegato 2 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (limiti riferiti ai fondi propri a livello consolidato e individuale)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Allegato 3 – Sintesi degli Organi partecipanti all'iter deliberativo

Tipologia di Operazione	Comitato Parti Correlate	Collegio Sindacale	Organo deliberante
Operazioni di maggiore rilevanza	SI	Solo in caso di formulazione di parere negativo da parte del Comitato	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di minore rilevanza	SI	Solo in caso di formulazione di parere negativo da parte del Comitato	Consiglio di Amministrazione
Operazioni di importo esiguo	NO	NO	Secondo il Sistema delle Deleghe tempo per tempo vigente
Operazioni ordinarie	NO	NO	Secondo il Sistema delle Deleghe tempo per tempo vigente
Operazioni esecutive di delibere quadro	NO	NO	Secondo il Sistema delle Deleghe tempo per tempo vigente
Decisioni che hanno ad oggetto la classificazione ad incaglio ovvero la classificazione a sofferenza - secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30/07/2008 - di posizioni che riguardano Parti Correlate e Soggetti Collegati ⁽¹⁾	NO	NO	Secondo il Sistema delle Deleghe e sub Deleghe tempo per tempo vigente

⁽¹⁾ Sempre che il valore delle esposizioni superi l'importo di 250 mila euro se la controparte è una persona fisica e di 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica.